

AVVISO PUBBLICO
per l'assegnazione di contributi statali per la prevenzione
dell'esecutività degli sfratti per morosità "incolpevole" - ANNO 2021

Scadenza 31 dicembre 2021

La Dirigente del Settore Servizi alla Persona e all'Impresa

Visti :

- il Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, ed in particolare il comma 5 dell'art.6, che istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016;
- la Deliberazione G.R. n.296 del 09/03/2020 " Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli – Nuovi criteri di ripartizione risorse";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 maggio 2020;
- il Decreto regionale n.15140 del 21/09/2020 "Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L. n.102/2013, convertito in L. n.124/2013 – Impegno e liquidazione risorse anno 2020 ai Comuni Capoluogo e ad alta tensione abitativa" con il quale si assegna al Comune di Rosignano Marittimo la somma di € 23,020,02;
- il Decreto dirigenziale di approvazione del presente AVVISO;

RENDE NOTO CHE

dal 4 marzo al 31 dicembre 2021 possono essere presentate domande per l'ottenimento del contributo statale volto a prevenire l'esecutività degli sfratti per morosità "incolpevole" secondo quanto disposto nel presente AVVISO e **fino ad esaurimento delle risorse disponibili**.

Art. 1 – Destinatari e requisiti

Possono inoltrare domanda i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'UE oppure di altro Stato con regolare titolo di soggiorno;
2. titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);
3. pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
4. residenza, da almeno un anno, nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio;
5. possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità con valore ISE non superiore a € 35.000,00 e valore ISEE non superiore a € 26.000,00;
6. non titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
7. situazione di morosità incolpevole per una sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o consistente diminuzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a una delle seguenti cause:
 - a) perdita del lavoro per licenziamento;
 - b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
 - c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
 - d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
 - e) cessazioni di attività libero professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, oppure consistente flessione dell'attività e del reddito derivante;
 - f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Visto che l'art. 2 comma 2 del D.M. 30 marzo 2016 stabilisce che le cause sopra indicate di morosità incolpevole sono da considerarsi "a titolo esemplificativo e non esaustivo", possono altresì presentare richiesta anche i soggetti, seguiti dai Servizi di Assistenza Sociale, che hanno avuto una diminuzione reddituale anche per altri motivi, sempre ché connessi al peggioramento della condizione economica generale, in particolare per quanto attiene ai fenomeni di precarietà lavorativa, alla sussistenza di contratti atipici e/o saltuari, a nuclei in particolare situazione di fragilità, quali famiglie monoparentali, pensionati, presenza di portatori di handicap, per i quali l'erosione del potere di acquisto comporta una effettiva difficoltà di sostentamento. In questi casi i Servizi di Assistenza Sociale, tramite apposite relazioni, possono attestare le condizioni sopra citate.

Art. 2 – Criteri preferenziali

Costituisce criterio preferenziale la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasessantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Art. 3 – Finalità dei contributi

I contributi sono mirati ad evitare o procrastinare gli sfratti esecutivi al fine di prevenire eventuali situazioni di emergenza abitativa e sono destinati a:

- a) fino a un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto di locazione a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00.

Art. 4 – Erogazione dei contributi

I contributi sono erogati direttamente dal Comune ai proprietari degli alloggi fino alla concorrenza della dotazione finanziaria stabilita dal Fondo statale attribuito al Comune. L'eventuale contributo assegnato a copertura del deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione può essere erogato direttamente all'inquilino nel caso sia già stato da lui garantito.

L'entità dei singoli contributi di cui al punto a) del precedente art.3 è determinata tenendo conto della morosità risultante dall'intimazione di sfratto e di quella ulteriore successiva al periodo di convalida, nonché delle spese legali; nel caso di soggetti in carico ai Servizi Sociali può essere aggiunto un "fondo di garanzia" a copertura di ulteriori due mensilità. L'effettiva liquidazione del contributo per il mantenimento della locazione è subordinata alla dichiarazione di disponibilità, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, ad abbandonare l'azione giudiziale di sfratto e a permettere la continuità della locazione anche tramite la stipula di un nuovo contratto di locazione, se necessario.

L'effettiva liquidazione dei contributi di cui al punto b) del precedente art.3 è subordinata alla dichiarazione di disponibilità, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'alloggio.

L'effettiva liquidazione dei contributi per il passaggio da casa a casa di cui ai punti c) e d) del precedente art.3 è vincolata alla stipula di un nuovo contratto di locazione.

Il Comune in nessun caso si potrà rendere garante del nuovo contratto di locazione o della prosecuzione dello stesso.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del fondo disponibile a prescindere dalle eventuali domande ancora pendenti.

In caso di necessità, il Comune si riserva la facoltà di:

1) utilizzare il contributo per procedere al pagamento di tutte le somme indicate dal Giudice entro il "termine di grazia" concesso all'inquilino "moroso incolpevole" al fine di sanare la sua morosità evitando così la convalida dello sfratto e l'esecuzione del rilascio dell'alloggio. L'effettiva liquidazione del contributo è subordinata alla dichiarazione, da parte dell'inquilino o del suo legale rappresentante, di utilizzo delle somme erogate solo ed esclusivamente al fine di sanare la morosità,

2) utilizzare il contributo per il reperimento di alloggi sul mercato libero delle locazioni e l'eventuale stipula di contratti di locazione da parte dell'Associazione Casa Insieme e/o altra Associazione, incaricata dal Comune della gestione delle situazioni di emergenza abitativa, da destinare al passaggio da casa a casa dei nuclei familiari "deboli" che, dopo l'esecuzione dello sfratto, non hanno la possibilità di trovare da soli soluzioni abitative alternative.

Art. 4 bis– Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 maggio 2020 - Fondo anno 2020 - Erogazioni contributi

Ai sensi dell'art.1 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 maggio 2020, le risorse disponibili del Fondo anno 2020 possono essere utilizzate anche per i soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, hanno i requisiti previsti per l'accesso alla Misura Straordinaria e Urgente "Sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica COVID-19" della Regione Toscana.

I contributi concessi ai sensi di sopra citato Decreto non sono cumulabili con il c.d. Reddito di Cittadinanza.

Art. 5 – Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità e documentazione

Il richiedente autocertifica il possesso dei requisiti e delle condizioni indicati nel presente AVVISO ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" mediante l'uso della modulistica predisposta.

In fase di istruttoria, nel caso di dichiarazioni ritenute erranee o incomplete, potranno essere richieste integrazioni o rettifiche.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'intimazione di sfratto per morosità oppure copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, copia dell'eventuale atto di precetto e/o della significazione di sfratto;
- documenti comprovanti il possesso delle condizioni di "morosità incolpevole" di cui all'art.1 punto 7, lett. a), b), c), d), e), f) del presente avviso;
- dichiarazione di disponibilità del proprietario o del suo legale rappresentante alla revoca della procedura di sfratto e ad un nuovo accordo sulle condizioni contrattuali e/o alla stipula di un nuovo contratto di locazione (da allegare anche successivamente alla data di presentazione della domanda);
- copia del contratto di locazione nel caso di passaggio da casa a casa con stipula di un nuovo contratto di locazione relativo ad un alloggio diverso da quello oggetto della procedura di sfratto (da allegare successivamente alla data di presentazione della domanda);
- dichiarazione di disponibilità del proprietario o del suo legale rappresentante a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'alloggio garantendo la permanenza dell'inquilino per un ulteriore periodo al fine di trovare un'altra adeguata sistemazione abitativa (da allegare successivamente alla data di presentazione della domanda).

Art. 6 – Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente Bando, compilate nell'apposito modulo predisposto dal Comune (formato PDF editabile) e corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, devono essere debitamente sottoscritte, pena l'esclusione dalla graduatoria, e, se possibile, devono essere presentate in modalità digitale.

Non saranno accettate domande pervenute in formato foto che, invece, è possibile utilizzare per la trasmissione della copia dei documenti d'identità e degli eventuali allegati.

Il MODULO di DOMANDA può essere compilato ed inoltrato direttamente ONLINE tramite il sito <http://www.comune.rosignano.livorno.it>, sezione "SERVIZI ONLINE"- Servizi Sociali", al quale si accede mediante registrazione sul sito stesso e successiva identificazione presso gli uffici, oppure tramite SPID, oppure tramite l'uso della Tessera Nazionale dei Servizi attiva e/o della Carta Identità Elettronica.

Lo stesso MODULO è disponibile, in formato editabile, anche nella sezione "BANDI E AVVISI VARI" del sito <http://www.comune.rosignano.livorno.it> e può essere compilato e inoltrato, sempre in formato editabile, con una delle seguenti modalità:

- tramite il portale APACI (Amministrazione Pubblica Aperta a Cittadini e Imprese) accessibile dal sito stesso, previa registrazione;

- via Pec all'indirizzo comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it allegando un documento di identità in corso di validità (possibile solo se si possiede un indirizzo PEC);
- tramite e-mail all'indirizzo: domandeerp@comune.rosignano.livorno.it allegando copia di un documento di identità in corso di validità. In questo caso la domanda si intende presentata con la e-mail di conferma del Comune contenente il numero di protocollo della domanda stessa (entro 5 giorni dal ricevimento della domanda);
- tramite fax al numero 0586 724235 allegando copia di un documento di identità in corso di validità.

Per le istanze presentate tramite il portale dei servizi online dell'Ente non è necessario allegare copia del documento d'identità del richiedente dato che i canali di autenticazione utilizzati (SPID, TS-CNS, CIE, autenticazione previo riconoscimento) garantiscono il riconoscimento dell'identità digitale dello stesso.

Nel caso di impossibilità di presentazione della domanda in modalità digitale, è possibile utilizzare i moduli in formato cartaceo da ritirare e riconsegnare presso il Polisportello, previo appuntamento al numero telefonico 0586 724243 (Servizio Accoglienza - agenda appuntamenti).

Art. 7 – Istruttoria delle domande

L'Ufficio Casa procede all'istruttoria delle domande pervenute, verifica il possesso dei requisiti e, tenendo conto dei criteri di preferenza citati nel precedente articolo 2, decide in relazione all'ammissibilità e all'entità del contributo sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, dell'imminenza della data stabilita per l'esecuzione dello sfratto e dei criteri preferenziali di cui al precedente art.2 e, comunque, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Non sono previste graduatorie in quanto le domande sono evase al momento in cui sono complete, cioè sono presenti tutti i documenti dovuti (es. accordi sottoscritti dalle parti volti a consentire la prosecuzione della locazione, stipula di un nuovo contratto di passaggio da casa a casa, accordo per il differimento del rilascio, etc.).

I richiedenti che presentano per la prima volta la richiesta di contributo hanno la priorità rispetto ai soggetti che hanno già usufruito del contributo con le risorse stanziato dallo Stato e/o Regione negli anni scorsi.

L'ammissione o il diniego al contributo saranno comunicati al richiedente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione necessaria. Qualora la domanda presentata risulti incompleta, l'istruttoria sarà sospesa per il termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda stessa. Decorso tale termine senza che sia stata prodotta la documentazione, l'istanza sarà archiviata.

Avverso la comunicazione di diniego al contributo, il richiedente può proporre ricorso alla Commissione Comunale ERP entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 8 – Controlli

Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000 e del DPCM n.159/2013, il Comune procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, delle banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione (INPS, Anagrafe Tributaria SIATEL Puntofisco 2.0, Catasto SISTER, Camere di Commercio TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo.

Ai fini dell'attuazione dei controlli, nel caso i dati richiesti non siano già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, l'Ufficio Casa può richiedere ai partecipanti idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n.445/2000, decade dai benefici eventualmente ottenuti. In tal caso il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Per tutte le Attestazioni ISEE che presentano delle omissioni/difformità (in seguito ai controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS) l'Amministrazione Comunale si avvarrà del diritto, riconosciuto agli enti erogatori dal DPCM n.159/2013, di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica, sospendendo il procedimento di verifica dei requisiti di accesso al contributo fino alla conclusione di questi ulteriori controlli. Lo stesso procedimento, nel caso di mancata regolarizzazione e/o completamento della DSU, non avrà seguito.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza, sicurezza e protezione ai sensi del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Regolamento UE 2016/679). Nel modulo di domanda è riportata l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del suddetto Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 10 – Informazioni

Per informazioni e supporto alla compilazione delle domande è possibile rivolgersi al Polisportello e all'Ufficio Casa ai seguenti recapiti:

tel. 0586 724352 – e-mail: s.menichetti@comune.rosignano.livorno.it

tel. 0586 724544 – e-mail: franco.bellagotti@comune.rosignano.livorno.it

tel. 0586 724376 e 724209 – e-mail: domandeeperp@comune.rosignano.livorno.it

Art.11 Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il dr. Casalini Luano, responsabile dell'U.O. Servizi Sociali, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 0586 724493 – e-mail: l.casalini@comune.rosignano.livorno.it

Art.12 Pubblicità

Il presente Bando è pubblicato sul sito del Comune di Rosignano Marittimo <http://www.comune.rosignano.livorno.it> nella sezione "BANDI E AVVISI VARI". Inoltre sarà diffuso tramite comunicato stampa.

Art 13 – Norma Finale

Per quanto non previsto dal presente AVVISO si fa riferimento agli atti di cui in premessa ed alla vigente normativa in materia.

Rosignano Marittimo, 04/03/2021

La Dirigente
(Dr.ssa Simona Repole)